COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)

44047 –VIA DANTE ALIGHIERI N.2 - P.I. 01988940381 - TEL. 0532 – 844472

VI° SETTORE - URBANISTICA –EDILZIAIA-SUAP-AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE E CONCESSIONI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO DI MIRABELLO E RELATIVE PERTINENZE - SECONDO ESPERIMENTO DI GARA 2025.

ALLEGATO B - CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comunale "Campo da Tennis di Mirabello e relative pertinenze" ai sensi dell'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, della Legge Regionale n. 8/2017 e del Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali di Terre del Reno approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 66 del 18/12/2019:
2. La specifica consistenza dell'oggetto di convenzione è nelle planimetrie allegate al presente capitolato ALLEGATO B1) che ne formano parte integrante.
3. La gestione degli impianti non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:
    a. alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell'impianto con priorità al gioco del tennis/calcetto;
    b. alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico ed a formare un'etica sportiva improntata ai valori di lealtà e correttezza;
    c. allo svolgimento di attività agonistica e non agonistica, realizzata attraverso corsi di avviamento, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
    d. alla attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio: attività praticate e loro valenza: scolare, sociale, promozionale e rivolta all'avviamento allo sport da parte dei minori, agonistica; bacino potenziale di utenza; personale docente, promozione di attività sportive poco diffuse);
    e. attività ricreative varie finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione;
4. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente capitolato e nel succitato Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, da ora in avanti citato come Regolamento.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dal Comune di Terre del Reno.
2. In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:
   a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Terre del Reno.
   b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Terre del Reno. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:
   c) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate
   d) ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
   e) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.
3. Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un Rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente che comprende:
   - le spese sostenute;
   - il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
   - le attività o manifestazioni svolte;
   - le manutenzioni effettuate.

ART. 4 – TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le eventuali tariffe d'uso e gli spazi/orari.
2. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:
   a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
   b) le tariffe relative all'utilizzazione dell' impianto versate dagli utilizzatori;
   c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
   d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.
3. In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ART. 5 – CANONE ANNUO

1. Per l'utilizzazione dell'impianto il Concessionario verserà al Comune per ogni anno solare o frazione di anno solare, a titolo di corrispettivo, un canone entro il mese di ottobre di ogni anno, il cui importo è stabilito nel bando, aumentato dell'offerta economica della società aggiudicatrice e dall'IVA di legge.
2. Per la prima annualità: al 30mo giorno dalla data di stipula;
3. L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal Concessionario come compensativa di eventuali contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione, avviamento allo sport, ecc….

ART. 6 – ONERI E RESPONSABILITÀ

1. La Società concessionaria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:
   a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono; *(si da atto che gli impianti al servizio della struttura sono ad esclusivo uso della stessa e non esistono utilizzi promiscui con strutture o immobili comunali). Le volture contrattuali delle forniture esistenti dovranno essere formalizzate entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto.
   b) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
   c) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
   d) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
   e) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
   f) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
   g) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
   h) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), con massimali e altre caratteristiche da valutarsi sulla base delle diverse tipologie di impianto.
2. Tutta l'attrezzatura e la strumentazione necessaria alla gestione dell'impianto è a carico al concessionario.
3. Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 7 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.
2. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

3. Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all'offerta. In ogni caso gli interventi minimi consistono in:
   a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità .
   b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
   c) sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine, sia delle strutture interne che dell'illuminazioni esterna compresa all'interno dell'area concessa;
   d) gestione, manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);
   e) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
   f) igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.
2. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizione di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.
3. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Fanno carico al Comune di Terre del Reno, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.
2. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.
3. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 10 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

1. La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.
2. Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.
4. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.
5. Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.
7. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 11 – SPAZI PUBBLICITARI

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.
3. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ART. 12 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

1. Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 13 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste ai precedenti articoli.
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:
   - polizze assicurative per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
   - polizze RCT che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la fruizione dell'impianto e a favore del Comune per i danni causati alla struttura concessa dalla malgestione dell'impianto.

ART. 14 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria nella misura del 10% del canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.
2. Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'affidamento, sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ART. 15 - SICUREZZA

1. Qualora nell'impianto venga impiegato personale o collaboratori, il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro " spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
   - la predisposizione del piano d'emergenza
   - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
   - la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
   - le prove di evacuazione in caso di emergenza
   - la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
   - la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
   - la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
   - il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.
   - il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

ART. 16 – MODALITÀ DI CONTROLLO

1. Il Comune di Terre del Reno, attraverso i referenti degli uffici competenti, può effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture.

ART. 17 – SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo:
   a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
   b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
   c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
   d) per ragioni di Protezione Civile.
2. Per i casi a) e b) la sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso. Per i casi c) e d) la sospensione è invece immediata.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

ART. 18 – RECESSO

1. E' facoltà del gestore, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:
   a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 9 mesi;
   b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario;
   c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.
3. Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.
4. Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 21 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e successive modificazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUB CONCESSIONE

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.
2. Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, questi potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

ART. 23 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico del gestore tutte le spese relative al contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

ALLEGATO 1: CAMPO DI TENNIS/CALCETTO DI MIRABELLO E RELATIVE PERTINENZE

IMPIANTO UBICATO IN MIRABELLO

Zona sportiva dedicata al tennis comprendente i seguenti impianti ed annessi	**Descrizione**
Campo da tennis/calcetto	Struttura dedicata recintata, in erba sintetica ed impianto di illuminazione posta ai vertici del campo;
Edificio Spogliatoi	Struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi entrambi dotati di vano doccia e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio esclusivo per l'arbitro dotato di relativo servizio igienico;
Magazzino	Porzione di fabbricato con struttura in muratura
Centrale termica;	Porzione di fabbricato con struttura in muratura
Servizi igienici per il pubblico	- Porzione di fabbricato con struttura in muratura "Servizi igienici per il pubblico (ad Uso comune con altra attività)"
Sede sociale – Magazzino - Bar	In edificio in muratura isolato adiacente al campo da gioco composto da un unico vano
Accessi - Via Argine Belvedere	
Aree verdi pertinenziali comuni	Area cortiliva comune con l'accesso da Via Belvedere. L'area cortiliva della struttura, non espressamente assegnata ad uso esclusivo, sarà da considerarsi comune alle concessioni presenti complesso sportivo (che comprendono anche il campo di calcio e l'area per manifestazioni) ed utilizzabili per l'accesso ed il transito nell'intero impianto sportivo;

PLANIMETRIE

<u>Campo Tennis di Mirabello e relative pertinenze</u>

PLANIMETRIA GENERALE

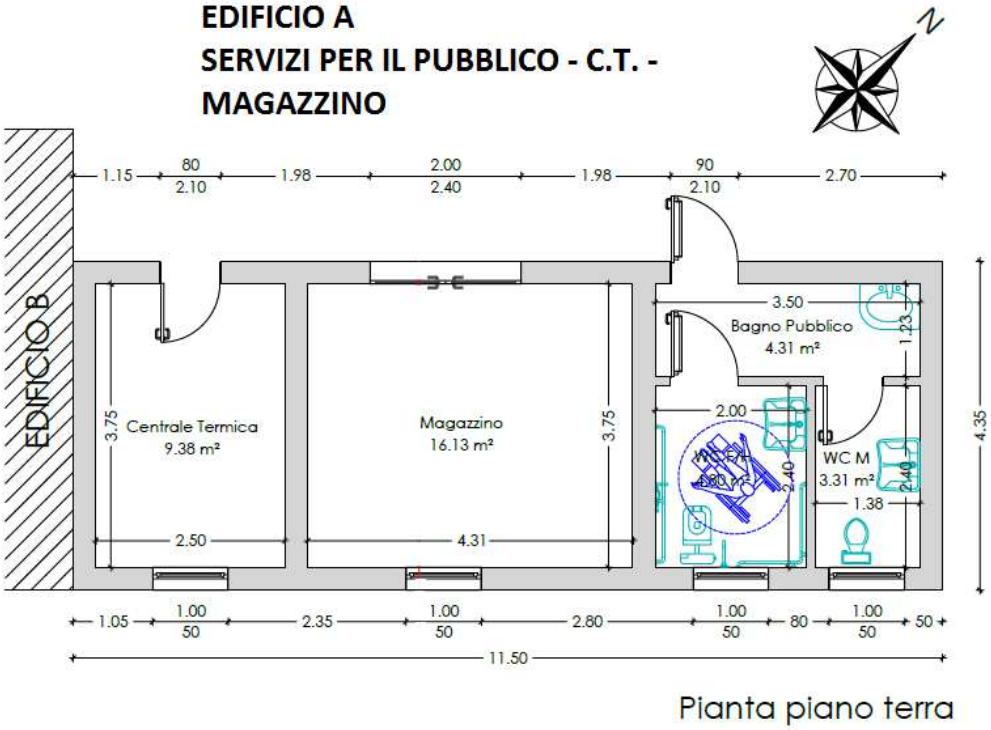

Pianta piano terra

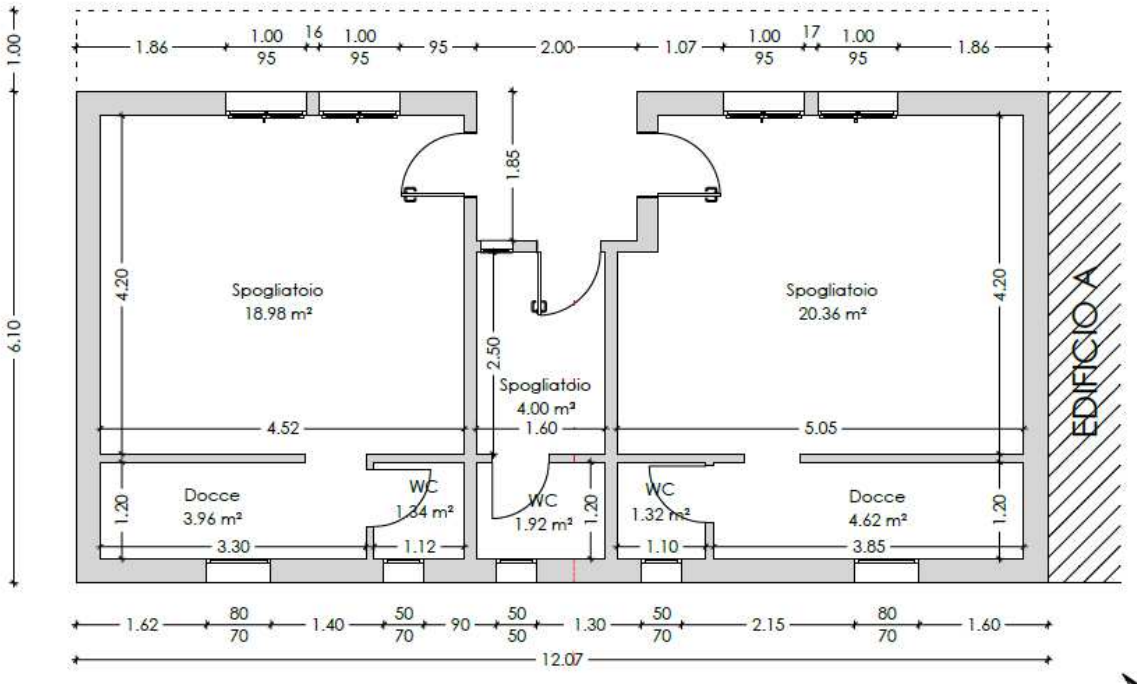

Pianta piano terra

EDIFICIO B
SPOGLIATOI - CAMP TENNIS
DI MIRABELLO

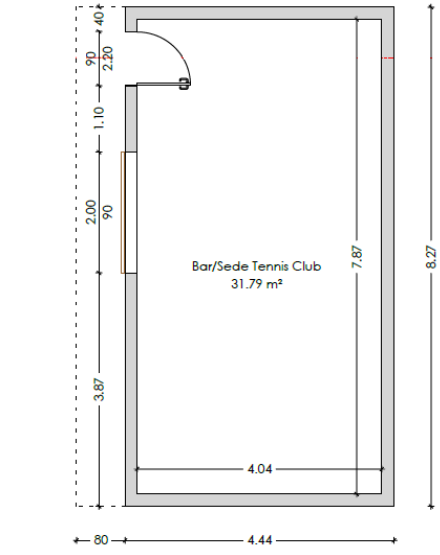

Pianta piano terra

EDIFICIO D
SEDE TENNIS - BAR
DI MIRABELLO

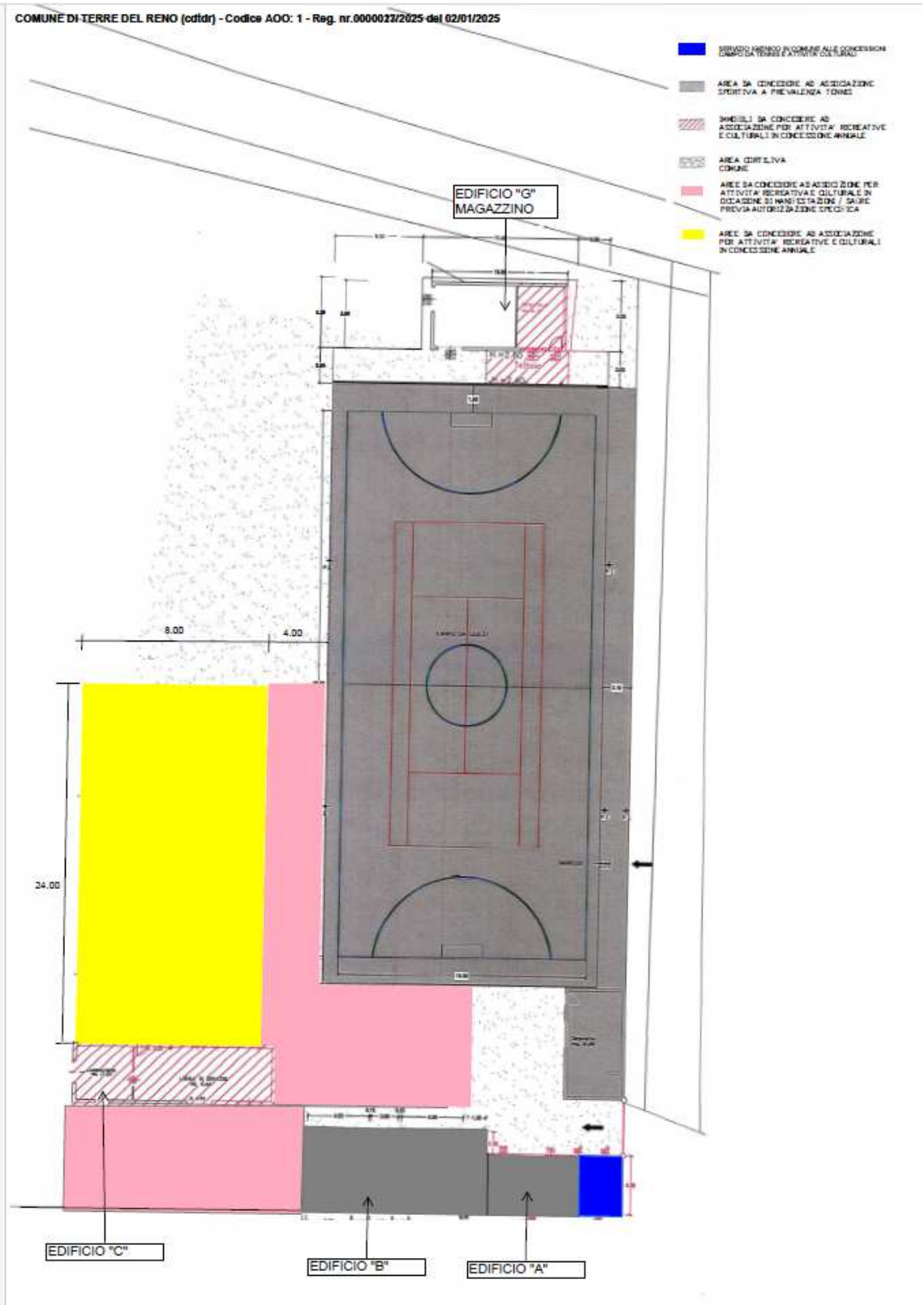
COMUNE DI TERRE DEL RENO (cdtdr) - Codice AOO: 1 - Reg. nr.0000023/2025 del 02/01/2025
AREA DA CONCEDERE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA A PREVALENZA TENNIS
IMMOBILI DA CONCEDERE AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI IN CONCESSIONE ANNUALE
AREA CORTILIVA COMUNE
AREE DA CONCEDERE AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI / SAGRE PREVIA AUTORIZZAZIONE SPECIFICA
AREE DA CONCEDERE AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI IN CONCESSIONE ANNUALE
EDIFICIO "G" MAGAZZINO
8.00
4.00
24.00
EDIFICIO "C"
EDIFICIO "B"
EDIFICIO "A"